

**Concorso**  
**SEGRETARIATO**  
**GENERALE** della  
**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**50** **Assistenti**  
**amministrativi**  
**codice ASSAMM**

**MANUALE + QUIZ**

**per la prova PRESELETTIVA**

**NLD**  
CONCORSI

della Repubblica. Il termine di *vacatio* per la sua entrata in vigore è di 15 giorni che decorrono dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Entro **60 giorni dalla pubblicazione** della legge regionale, il Governo, quando ritenga che essa ecceda la competenza della Regione, può promuovere la **questione di legittimità costituzionale** (art. 127, co. 1, Cost.). La stessa possibilità, e negli stessi termini, è data alla Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza.

### 3. I regolamenti regionali.

I **regolamenti regionali**, menzionati nell'art. 121, co. 2 e 4, nell'art. 123 Cost. e, ora, nella nuova formulazione dell'art. 117, co. 6, Cost., nonché in disposizioni degli statuti regionali speciali, rientrano tra le **fonti di livello cd. secondario**. In base al nuovo testo dell'art. 117 Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di competenza esclusiva, salva la possibilità di delega alle Regioni, e alle Regioni in ogni altra materia.

Nella **originaria formulazione dell'art. 121 Cost.** la potestà regolamentare era attribuita ai Consigli regionali e l'approvazione dei regolamenti avveniva secondo il medesimo *iter* seguito per l'approvazione delle leggi. Nella **nuova formulazione dell'art. 121 Cost.**, introdotta con l'art. 1 l. cost. n. 1/1999, la potestà regolamentare non è più attribuita esplicitamente al Consiglio regionale: è quindi venuta meno la **relativa riserva di competenza**, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa da adottarsi con disposizione dello statuto regionale.

### 4. Le fonti locali.

#### ● Gli Statuti

La nuova formulazione dell'art. 114 Cost. fa ora esplicito riferimento agli **statuti degli enti locali** (Comuni, Province e le neoistituite Città metropolitane). A livello primario, la potestà statutaria delle Province e dei Comuni è disciplinata dall'art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Inoltre, l'art. 4, co. 1, della l. n. 131/2003 dispone ora che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno **potestà normativa** (da intendersi come **potestà statutaria e regolamentare**) **secondo i principi fissati dalla Costituzione**.

Lo **statuto** stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL, le **norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente**, specificando le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Il **procedimento di approvazione** dello statuto, applicabile anche alle modifiche statutarie, prevede una deliberazione dei rispettivi Consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Lo statuto, pubblicato nel **Bollettino Ufficiale** della Regione, entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione nell'**albo pretorio** dell'ente.

Il TUEL non prevede più per gli Statuti in esame il generico rispetto dei "principi fissati dalla legge", limitandosi a richiedere che lo statuto "*nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico*" stabilisca le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente.

**Rispetto alle altre fonti locali**, lo statuto si trova al vertice di una "microgerarchia" di fonti locali (Pegoraro): infatti, "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto*", "*il comune e la*

provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni" (art. 7, d.lgs. n. 267/2000).

### ● I regolamenti

In base a questo disposto, i **regolamenti comunali e provinciali** sembrano godere di una "riserva di competenza" (*Corte cost., sent. n. 250/1996*), che ora trova espressione nel co. 5 dell'art. 117, in base al quale "i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

L'art. 4 della l. n. 131/2003 prevede ora che l'**organizzazione degli enti locali** è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. In particolare, la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli artt. 114, 117, co. 6, e 118 Cost.

## 5. Le modificazioni territoriali.

### A) Fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni

La Costituzione prevede procedure particolari per la **creazione** di nuove Regioni o la **fusione** di Regioni esistenti e per il **distacco** di Comuni o Province da una Regione per la loro **aggregazione** ad un'altra (art. 132).

**Per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni** l'art. 132, co. 1, Cost. richiede:

- a) una **legge costituzionale**;
- b) un minimo di un **milione di abitanti**;
- c) la **richiesta** di tanti **Consigli comunali** che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate;
- d) l'approvazione della proposta con **referendum** da parte della maggioranza delle **popolazioni interessate**.

### B) Distacco di Province e Comuni

**Per il distacco di Province e Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad un'altra**, il co. 2 dell'art. 132 Cost. richiede, invece:

- a) una **legge ordinaria**;
- b) la **richiesta** delle **Province** o dei **Comuni** interessati;
- c) il **parere dei Consigli regionali**;
- d) l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante **referendum**.

### C) Istituzione di nuove Province o mutamento delle circoscrizioni provinciali

Per quanto riguarda, infine, il **mutamento delle circoscrizioni provinciali** e la **istituzione di nuove Province** nell'ambito di una Regione, l'art. 133, co. 1, Cost. richiede:


- a) una **legge ordinaria**;
- b) l'**iniziativa dei Comuni** coinvolti;
- c) il **parere della Regione**.

### D) Istituzione di nuovi Comuni o modificazioni di circoscrizioni e denominazione

Infine, ai sensi del co. 2 dell'art. 133, la **Regione**, sentite le popolazioni interessate, può con **proprie leggi** istituire nel suo territorio **nuovi Comuni** e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**MAPPA CONCETTUALE**

**GLI ENTI LOCALI**



## 50 QUIZ FACILI

1. **Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca:**
  - A. La legislazione ordinaria
  - B. Il codice civile
  - C. La Costituzione
  - D. I regolamenti
  
2. **La Costituzione italiana:**
  - A. È concessa per “grazia” del Sovrano
  - B. Non è consacrata in un documento formale
  - C. Rappresenta il punto di incontro del compromesso fra le varie forze politiche presenti nell'Assemblea Costituente
  - D. Non può essere modificata
  
3. **La Costituzione italiana si connota come “programmatica” perché:**
  - A. È adottata dal Parlamento
  - B. È fondata solo su consuetudini
  - C. I principi costituzionali sono sanciti in un testo scritto, contenente leggi, regolamenti e ordinanze
  - D. Non è rivolta solo al presente, ma tende anche a stabilire obiettivi di lunga durata che devono ispirare l'attività dei pubblici poteri
  
4. **Quale fonte derivata del diritto dell'Unione europea è direttamente applicabile nel nostro ordinamento?**
  - A. Il regolamento
  - B. Il parere
  - C. La direttiva
  - D. La raccomandazione
  
5. **La Costituzione italiana è:**
  - A. Votata, flessibile, lunga.
  - B. Votata, rigida, scritta, lunga.
  - C. Ottriata, rigida, scritta.
  - D. Rigida, scritta, corta.
  
6. **Una Costituzione può essere ottriata. Cosa significa?**
  - A. Che è adottata volontariamente e liberamente dal popolo, attraverso un apposito organo.
  - B. Che è concessa unilateralmente per “grazia” del Sovrano.
  - C. Che è adottata dal Parlamento.
  - D. Che è fondata solo su consuetudini.
  
7. **La Costituzione italiana è composta da:**
  - A. 139 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie
  - B. 141 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie
  - C. 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie
  - D. 141 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie
  
8. **Cosa si intende per riserva di legge costituzionale?**
  - A. La necessità che una materia sia regolata con legge costituzionale
  - B. L'importanza che la materia trovi regolamentazione tra quelle già esistenti
  - C. L'insieme di materie regolate dalla Costituzione
  - D. L'importanza di regolamentare una materia con legge ordinaria rinforzata
  
9. **Gli elementi costitutivi dello Stato sono:**
  - A. La sovranità e il popolo
  - B. La sovranità, il territorio e la Costituzione
  - C. Il popolo e il territorio
  - D. Il popolo, il territorio e la sovranità
  
10. **I regolamenti indipendenti:**
  - A. Sono volti a completare la trama di